



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N°. 92 del 28/07/2015

**Oggetto: IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTO AFFISSIONI -
Conferma tariffe anno 2015.**

L'anno 2015 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Avv. ECCLESIA GIUSEPPE e con l'intervento degli Assessori:

	P	A
SERGIO ANNESE	X	
DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI	X	
ING. FRANCESCO LUPOLI		X
DOTT. LUIGI LATERZA	X	
ALESSANDRA D'ALFONSO	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARCELLA CALIA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 23/07/2015

Responsabile del Servizio

f.to DOTT. PINO PIETRO MOSCHETTI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 23/07/2015

Responsabile del Servizio Finanziario

f.to PINO PIETRO MOSCHETTI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e ss.mm., che al capo I ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;

Richiamato il disposto dell'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Considerato l'art. 42 – comma 2 – lettera F) del D.Lgs. n° 267/2000, il quale stabilisce che l'approvazione delle tariffe, aliquote d'imposta, tasse e tributi è di competenza della Giunta Comunale;

Preso atto dell'art. 53 – comma 16 – della Legge 388/2000, il quale dispone in via definitiva e permanente che il termine per dette deliberazioni è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di competenza;

Vista la delibera del Commissario Prefettizio n. 20 del 30/04/2007 con la quale si approva il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 104 del 22/02/1994 con la quale approva la tariffa Imposta sulla pubblicità e la delibera di G.M. n. 522 del 04/10/1994 con la quale modifica la delibera di G.M. n. 104/1994;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 102 del 22/02/1994 con la quale approva le tariffe sui diritti sulle pubbliche affissioni;

Vista la delibera di Giunta Municipale n° 121 del 06/08/2012 con la quale sono state confermate le tariffe sull'Imposta Comunale sulla Pubblica affissione;

VISTI:

- il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997 (Riordino della Disciplina dei Tributi Locali);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli, resi all'unanimità nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di confermare per l'esercizio finanziario 2015 le tariffe sull'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Affissioni già in vigore nell'anno 2014 così come risulta dai prospetti allegati alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI.....

COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

PROVINCIA DI.....

UFFICIO TRIBUTI

TARIFFE

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

(Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n....., in data.....)

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA (art. 12).

- a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12, comma 1);
- b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (art. 12, comma 3).

Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

1.1) Pubblicità normale.

<input type="checkbox"/> PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50		<input type="checkbox"/> PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E 8,50 (<input type="checkbox"/> maggiorata del 50%)		<input type="checkbox"/> PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (<input type="checkbox"/> maggiorata del 100%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
2.000	20.000	3.000	30.000	4.000	40.000

Per il periodo turistico dal....., al....., per una durata non superiore a tre mesi e per ogni mese (art. 3, comma 6, maggiorazione del..... %):

- per superficie fino a mq. 5,50 (+.....% di)..... L.....
- per superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50 (+.....% di)..... L.....
- per superficie superiore a mq. 8,50 (+.....% di)..... L.....

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7).

<input type="checkbox"/> PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50 (<input type="checkbox"/> maggiorata del 100%)		<input type="checkbox"/> PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E 8,50 (<input type="checkbox"/> maggiorata del 150%)		<input type="checkbox"/> PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (<input type="checkbox"/> maggiorata del 200%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
4.000	40.000	5.000	50.000	6.000	60.000

Per il periodo turistico dal....., al....., per una durata non superiore a tre mesi e per ogni mese (art. 3, comma 6, maggiorazione del..... %):

- per superficie fino a mq. 5,50 (+.....% di)..... L.....
- per superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50 (+.....% di)..... L.....
- per superficie superiore a mq. 8,50 (+.....% di)..... L.....

2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13).

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1).

Per ogni metro quadrato di superficie.

A) ALL'INTERNO.

a.1 PUBBLICITÀ NORMALE		a.2 PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA maggiorata del 100% (art. 7, comma 7)	
Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
	20.000		40.000

B) ALL'ESTERNO.

b.1) Pubblicità normale.

A PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50		B PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E 8,50 (A maggiorata del 50%)		C PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 100%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
	20.000		30.000		40.000

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7).

D PER SUPERFICIE FINO A mq. 5,50 (A maggiorata del 100%)		E PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,50 E 8,50 (A maggiorata del 150%)		F PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,50 (A maggiorata del 200%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
	40.000		50.000		60.000

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporti per suo conto (comma 3).

CAT.	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare		Per pubblicità luminosa o illuminata maggiorata del 100% (art. 7, comma 7) per anno solare	
		SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO	SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.	144.000	288.000	288.000	576.000
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	96.000	192.000	192.000	384.000
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie	48.000	96.000	96.000	192.000

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

3) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14).

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (commi 1 e 3).

PER CONTO ALTRUI (comma 1)		PER CONTO PROPRIO (comma 3)	
A Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	B Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	C Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	D Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
8.000	80.000	4.000	40.000

Per il periodo turistico dal....., al....., per una durata non superiore a tre mesi e per ogni mese (art. 3, comma 6, maggiorazione del..... %):

- per pubblicità fatta per conto altrui (**A** maggiorata del.....%) L.....
- per pubblicità fatta per conto proprio (**C** maggiorata del.....%) L.....

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5).

PER OGNI GIORNO			
Tariffa normale		Tariffa maggiorata del % per il periodo turistico dal al	
A Per i primi 30 giorni (comma 4)	B Per il periodo successivo ai primi 30 giorni	C Per i primi 30 giorni (comma 4) (A maggiorata del.....%)	D Per il periodo successivo ai primi 30 giorni (B maggiorata del.....%)
5.000	2.500		

4) PUBBLICITÀ VARIA (art. 15).

Comma	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA	
			A Normale	B Maggiorata per il periodo turistico dal..... al (A maggiorata del..... %)
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	20.000	
2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati	Per ogni giorno o frazione	120.000	
3	Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili	Per ogni giorno o frazione	60.000	
4	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	5.000	
5	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità	Per ogni giorno o frazione	15.000	

UFFICIO TRIBUTI

T A R I F F E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 19)

(Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n....., in data.....)

1) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2) :

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli (comma 4) 50%		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4) 100%	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
2.200	660	3.300	990	4.400	1.320

2) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3) :

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli (comma 4) 100%		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4) 150%	
Per i primi 10 giorni 50%	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
3.300	990	4.400	1.320	5.500	1.650

Nei soli comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti (comma 5).

1) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2) :

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

2) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3) :

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

Limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, per il periodo turistico dal al (art. 3, comma 6) :

1) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2) :

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

2) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3) :

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Art. 18 - Servizio delle pubbliche affissioni.

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

Art. 19 - Diritto sulle pubbliche affissioni.

..... omissis

Art. 20 - Riduzione del diritto.

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 21 - Esenzioni dal diritto.

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referen-

dum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 22 - Modalità per le pubbliche affissioni.

1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti.

2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui al commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso il metà del diritto dovuto.

8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to Avv. ECCLESIA GIUSEPPE

f.to Dott.ssa MARCELLA CALIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

A) è stata trasmessa

in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N. _____ del 30/07/2015

al Prefetto di Taranto con lettera prot. N. _____ del _____

B) è divenuta esecutiva il giorno 28/07/2015

perché dichiara immediatamente eseguibile

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

C) è stata pubblicata in data 30/07/2015 (N° 979 Registro Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, Li 30/07/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Arcangelo Libera